

# **FRONTIERE LIBERALI**



# Critical Exchange | **Le insidie dell'emergenza e le sirene dell'eccezione<sup>1</sup>**

di Francesco Ferraro

Durante la fase emergenziale della pandemia del Covid-19, numerosi e noti intellettuali hanno cavalcato una tesi di grande successo, costruita sul concetto di stato di eccezione: il presentarsi di emergenze collettive, vere o presunte, aprirebbe la porta all'uso e all'abuso di poteri straordinari, non regolati, in grado di determinare cambiamenti duraturi (l'eccezione, appunto). Le autorità approfittano della minaccia per autoattribuirsi poteri eccezionali e incontrollati; inoltre – ciò che è molto peggio – esse possono riscrivere le regole e i principi che governano la convivenza sociale, abituando la collettività a sacrifici, prima considerati inaccettabili, riguardanti i valori fondamentali delle odierne costituzioni liberaldemocratiche. Emergenza dopo emergenza, grazie a un clima di crisi permanente, le società nei paesi democratici sono gradualmente addomesticate a un nuovo ordine politico. Questo processo è innescato e sostenuto da scelte consapevoli di governi assetati di potere illimitato: infatti, questi considerano l'obbiettivo eversivo come molto più facilmente conseguibile se le paure dei cittadini sono suscitate e sfruttate per ripetute deviazioni dalla normalità, piuttosto che attraverso bruschi rivolgimenti, i quali causerebbero inevitabilmente una resistenza.

In *Cos'è lo stato di eccezione*, Mariano Croce e Andrea Salvatore si propongono di smentire questa suggestiva e popolare ricostruzione. Gli autori si muovono alternando il piano dell'analisi concettuale – per la quale

---

<sup>1</sup> Il volume recensito è *Cos'è lo stato di eccezione*, di Mariano Croce e Andrea Salvatore, edito da Nottetempo nel 2022.

offrono ridefinizioni dei termini “emergenza” ed “eccezione” che permettono opportunamente di distinguere i relativi concetti – a quello della ricostruzione storico-filologica del pensiero di colui che è considerato, a torto o a ragione, come il maggior teorico dello stato di eccezione, ossia Carl Schmitt. La rigorosa esegesi di Croce e Salvatore, comunque priva d'indulgenza intellettuale nei confronti del giurista tedesco, è intesa a comprendere i problemi teorici con i quali questi si confrontava e le funzioni che doveva svolgere la teoria dello stato di eccezione, così frequentemente richiamata dagli “eccezionalisti” odierni. Il risultato della ricognizione rischia, però, di sconcertare questi ultimi, nella misura in cui gli intenti di Schmitt e il senso della teoria (ammesso che di teoria si possa parlare) sono ben diversi da quanto transitato nella vulgata recente.

Dopo un'*Avvertenza* in cui si ricostruisce il paradigma eccezionalista che si intende attaccare e il ruolo dell'opera di Schmitt nella sua affermazione, il primo capitolo si apre con la “guerra al terrore” seguita all'attentato dell'11 settembre 2001. La risposta al terrorismo sembrava richiedere di abbandonare alcuni assunti fondamentali del costituzionalismo contemporaneo, come il pluralismo dei valori, l'inviolabilità di alcuni diritti fondamentali e l'equilibrio tra poteri separati. Gli attacchi terroristici sollevavano il problema dell'*emergenza*, intesa come “una condizione di crisi improvvisa che richiede una gestione eccedente gli strumenti dell'amministrazione ordinaria” (p. 28). Tale crisi sembrava minacciare la stessa sopravvivenza delle comunità politiche e chiamare i cittadini a raccolta attorno a esecutivi forti, svincolati dai limiti del *rule of law* poiché chiamati a reazioni rapide e commisurate alla situazione. Si riproponeva inoltre, spiegano gli autori, il problema del rapporto tra emergenza ed *eccezione*, che aveva attraversato il dibattito filosofico-politico moderno: può la prima essere gestita con gli strumenti e nei limiti dell'ordinamento giuridico vigente, oppure emergenze gravi chiamano a una sospensione di tale ordinamento per applicare misure non previste, o addirittura proibite, al suo interno (l'eccezione, appunto)? In un *excur-sus* storico che parte dall'istituto romano della dittatura e del suo perversimento sillano in un potere costituente *extra ordinem*, gli autori presentano l'“eccezionalismo repubblicano” (Lazar) di Machiavelli, Montesquieu e Rousseau, in base al quale la dittatura doveva rispondere alle emergenze per salvaguardare l'ordine costituzionale, senza instaurarne uno nuovo. Il capitolo si conclude con l'analisi del concetto lockiano della

“prerogativa” del sovrano di far fronte a circostanze impreviste agendo al di fuori delle leggi vigenti. Tale potere, per Locke, era comunque inserito nell'architettura costituzionale e in perenne (ma normalizzata) tensione con quello del Parlamento, quindi non immune dal controllo di questo. *L'excursus*, secondo gli autori, mostra come il pensiero politico moderno abbia distinto tra emergenza ed eccezione e abbia sostenuto come la gestione della prima possa assumere molte forme; il passaggio alla seconda, ovvero alla sospensione dell'ordinamento, è solo uno degli esiti possibili.

Nel capitolo successivo si rende conto di come, nel dibattito dei primi anni Duemila, si sia affermata una visione critica per cui la gestione, da parte dell'amministrazione Bush, dell'emergenza terroristica abbia *normalizzato l'emergenza*, al fine di instaurare uno stato di eccezione tale da rimpiazzare l'ordine democratico con un regime, nei fatti, dispotico. Secondo molti, agendo prevalentemente con l'introduzione di eccezioni alle regolari procedure giudiziarie, prima il governo statunitense e poi quelli di altre nazioni occidentali stavano cambiando in modo silente l'assetto costituzionale delle democrazie liberali, abituando la cittadinanza ad accettare violazioni sempre maggiori della libertà individuale e dell'eguaglianza, in cambio di una pretesa maggior sicurezza. La retorica emergenziale – questa la tesi – era poi stata applicata ad altri fenomeni dopo quello del terrorismo religioso, come le crisi umanitarie e la crisi del debito sovrano europeo; la funzione di tale retorica era di provocare cambiamenti progressivi, ma radicali, nei nostri valori condivisi, nelle nostre forme di convivenza e nelle nostre stesse strutture di pensiero. La visione critica in questione è stata poi ovviamente applicata per interpretare la gestione dell'emergenza pandemica, che autori come Giorgio Agamben hanno voluto vedere come funzionale al tentativo di una “Grande Trasformazione” delle società umane. Impaurita e stordita dal succedersi di emergenze, la popolazione, si sostiene, sarebbe stata resa docile e prona a stravolgimenti prima impensabili, che includono limitazioni parziali o totali alla possibilità d'interagire con altri individui.

Gli assunti principali di questa tesi “eccezionalista” sono portati alla luce nel capitolo seguente. In base a essa, lo stato di eccezione non è solo una potente tecnica di governo, ma anche uno stato caratterizzato da *normopoiesi* e da *ingegneria sociale*. La normopoiesi consiste nell'instaurazione – nel corso di una “sperimentazione sociale” – di una “nuova

normalità" civile e sociale, raggiunta con il concorso e l'adesione spontanea degli stessi cittadini e senza ricorrere a strumenti rischiosi come le rivoluzioni, che generalmente causano resistenze e rendono più difficili da accettare i cambiamenti. L'adesione spontanea sarebbe incoraggiata dal fatto che lo stato di eccezione è spacciato come indispensabile per proteggere, da minacce mortali, proprio quella forma di vita che invece si vuole mutare. L'ingegneria sociale, invece, consiste nella costante evocazione e sfruttamento delle emergenze, come pretesto per introdurre misure presentate come eccezionali ma destinate, invece, a permanere. L'emergenza diventa eccezione costante e il potere delle autorità pubbliche si slega da controlli e contrappesi, per esercitare tecniche di controllo flessibili e immediatamente operative. A questo punto, gli autori chiariscono che proprio l'attribuzione ai contesti emergenziali delle suddette due facoltà, normopoietica e di ingegneria sociale, le quali rendono tali contesti fatalmente gravidi di esiti eccezionalistici, è quanto nel libro s'intende precisamente contestare.

*Primo, la legislazione emergenziale è tutt'altro che un efficace strumento di costruzione della normalità, ma anzi, qualora utilizzata a tal fine, è uno strumento irragionevolmente costoso e foriero di rischi imprevedibili. Secondo, al riparo da derive eccezionaliste, le emergenze possono fornire il terreno per un confronto politico, benché arrischiato e scottante, in cui una collettività può mettere alla prova i modi consolidati di gestione politica (p. 65).*

I successivi sei capitoli sono dedicati a supportare la prima di queste affermazioni, approfondendo, come si è detto, il pensiero di Schmitt «presunto campione dell'eccezionalismo [che] fu invero il suo critico più severo» (p. 66). I tre capitoli finali, invece, argomentano a favore della seconda affermazione.

Croce e Salvatore contestualizzano la svolta eccezionalista di Schmitt, avvenuta nei primi anni Venti del Novecento: a loro parere, essa si deve all'estrema instabilità politica e civile determinata dagli esiti della Grande guerra (causa remota) e al portato dell'incontro con il pensiero di Max Weber (causa prossima). L'epoca di transizione seguita alla Prima guerra mondiale aveva determinato l'obsolescenza delle vecchie categorie giuridiche e l'adozione di strumenti normativi come stato di assedio, decretazione d'urgenza e legge marziale per far fronte al susseguirsi di

gravissime crisi e conflitti civili. L'eccezione diveniva essa stessa normalità e si presentava come il problema che Schmitt, come giurista, si sentì chiamato ad affrontare. L'incontro con Weber e il suo lascito intellettuale influiscono sulla stesura dei primi capitoli di *Teologia politica* (1922). Schmitt e Weber condividono la diagnosi per cui il tramonto della capacità unificante dello stato determina l'impossibilità d'incanalare le forze della politica nelle forme del diritto.

La figura di *sovrano* delineata in *Teologia politica* intende fornire una risposta teorica al problema di riportare ordine nel mondo giuridico, una volta assodata l'impossibilità di ricondurre l'irrazionalità della politica alle consolidate e rassicuranti categorie dello stato moderno. Croce e Salvatore ricostruiscono il concetto di stato di eccezione presentato in *Teologia politica*, la cui "forza ammaliante" continua a influenzare – indebitamente, come si vedrà – le letture odierne dell'emergenza. Per Schmitt, chiunque abbia la «facoltà quasi magica» (p. 78) di decidere una condizione di fatto, quale è l'eccezione, è veramente sovrano. Tale condizione è qualcosa di più rispetto all'emergenza, poiché comporta la *sospensione della normalità* di un vecchio ordine (quello dell'ordinamento giuridico vigente fino a quel momento) e l'introduzione di un ordine nuovo. L'emergenza eccezionale è dunque un tipo specifico di emergenza, che si pone in discontinuità con l'ordine costituzionale vigente, sospendendo di colpo tutte le norme giuridiche che regolavano le relazioni sociali e le rendevano prevedibili. La decisione sovrana sullo stato di eccezione crea nuove regole e, allo stesso tempo, genera le stesse condizioni della propria efficacia, come «un performativo che riesce esclusivamente quando determina le condizioni in cui si inverte» (p. 81). Lo stato di eccezione schmittiano appare, quindi, come non giuridico, in quanto sospensione di tutto l'universo giuridico e creazione di un nuovo universo. È una condizione di decisione *sulla legge*, non *secondo la legge*; un miracolo profano, dove alla sospensione delle leggi di natura (miracolo in senso teologico) si sostituiscono la sospensione dell'ordine giuridico vigente e la creazione di un ordine nuovo. La metafora teologica, però – avvertono gli autori – non deve oscurare il fatto che la decisione sovrana può essere efficace solo se radicata nel contesto di una comunità statale, il cui apparato amministrativo e corpi istituzionali rispondano al costituirsi di una mutata catena di comando. La decisione sovrana, quindi, non è puro esercizio fattuale di un potere arbitrario, ma è essa stessa diritto, poiché

produce un ordine giuridico nuovo. Tuttavia, Schmitt non risponde, né in *Teologia politica* né in scritti posteriori, a una questione fondamentale: come può riuscire il sovrano a farsi riconoscere e obbedire dagli apparati statali e dalla popolazione? Come può, insomma, la sua decisione determinare le condizioni di fatto della propria stessa effettività?

Gli autori procedono a esaminare l'uso che in *Teologia politica* il giurista tedesco fa dell'opera di Thomas Hobbes, che Schmitt – «interprete di ineguagliata malafede» (p. 88) – presenta come padre del decisionismo giuridico. In realtà, Schmitt cavalca l'opera hobbesiana per attaccare il giuspositivismo di Hans Kelsen, il quale aveva espunto il concetto di sovranità dalla propria dottrina pura del diritto. L'eliminazione di ogni elemento personale dalla teoria del diritto appare a Schmitt un'inaccettabile deformazione, alla quale egli reagisce sottolineando il ruolo della decisione sovrana come elemento originario (ed effettivo, fattuale, a differenza del kelseniano presupposto trascendentale della validità) dell'ordinamento giuridico. La scienza giuridica non può, per Schmitt, ridursi a scienza formale, ma deve rendere conto della concretezza dei rapporti di forza. Dunque, la sovranità non può essere collocata *all'interno dell'ordinamento*, come mera ipotesi teorica, ma dev'essere ricondotta alla decisione di qualcuno cui si tributa obbedienza. Di nuovo, però (rilevano gli autori) non si capisce come mai il sovrano possa ricevere tale obbedienza; né una risposta si riceve nel resto dell'opera. La conclusione di Croce e Salvatore è che *Teologia politica* non offre affatto una spiegazione di come si diano, di fatto, le caratteristiche che differenziano l'eccezione dall'emergenza, cioè la normopoiesi e l'ingegneria politica. Peraltro, Schmitt il più delle volte parla d'interruzione della normalità intendendo con "normalità" il regolare funzionamento dell'apparato statale, non una forma di vita nella sua interezza (che include modelli di pensiero e di relazioni interpersonali).

Com'è stato possibile, dunque, attribuire a Schmitt lo sviluppo di una teoria dello stato di eccezione quale è quella in voga nel dibattito odierno? Per Croce e Salvatore, l'assunto di fondo dell'interpretazione eccezionalista di Schmitt collega la sua *Teologia politica* al successivo scritto *Il concetto di "politico"* (1927), utilizzato come complemento che chiarirebbe la natura e portata della decisione sovrana e indicherebbe le condizioni per la sua efficacia. L'operazione esegetica – di cui Croce e Salvatore non tardano a mostrare, con ottimi argomenti, la totale inaccettabili-



tà – consiste nel collegare alla presunta teoria schmittiana dello stato di eccezione la ridefinizione, contenuta nell'opera posteriore, del "politico" come «[...] il massimo grado di intensità di un'opposizione, che si sostanzia in una non-mediabile contrapposizione tra due gruppi, definiti basilariamente "amici" e "nemici"» (p. 105). I membri dei gruppi diventano persino disposti a uccidere e a perdere la vita nella contrapposizione. A quest'operazione che è, appunto, concettuale e ridefinitoria, interpreti malaccorti hanno invece attribuito il senso di una teoria politica per cui il sovrano che decide sullo stato di eccezione lo fa individuando un nemico e sobillando la comunità politica contro di esso. Ancor più insostenibile è l'attribuzione a Schmitt di un orientamento prescrittivo "polemogeno" per cui l'abile governante dovrebbe essere in grado di sfruttare per i propri fini tale indicazione del nemico. Al contrario, il "politico" ridefinito da Schmitt è proprio la condizione da scongiurare, all'interno dello Stato, affinché quest'ultimo possa svolgere il proprio compito *normale* di garantire la stabilità dei rapporti sociali. Inoltre, per il giurista tedesco non è possibile creare l'amicizia (nel senso di vincoli sociali e di sentire comune dei consociati) dall'inimicizia (verso il nemico indicato dal sovrano); al massimo, l'identificazione di un nemico esterno può facilitare la riscoperta, da parte dei membri della comunità, delle loro forme di relazione come specifiche e identitarie.

Successivamente, il volume contestualizza la riflessione schmittiana sull'eccezione all'interno della travagliata vita della Repubblica di Weimar. Tale riflessione scaturisce dal carattere estremamente e costantemente conflittuale di quell'esperienza politica e, soprattutto, dal tentativo della Costituzione di Weimar di istituzionalizzare la gestione delle emergenze tramite il conferimento (con l'art. 48) di poteri "dittatoriali" al presidente del Reich. Gli scritti schmittiani dell'epoca si mostrano come interamente incompatibili con letture eccezionaliste: Schmitt diffida dello stato di eccezione come modalità di governo costituzionalmente prevista, proprio per il suo potenziale eversivo dell'ordine vigente. Egli insiste sulla necessità di delimitare e precisare la fattispecie dittatoriale e sul carattere necessariamente transitorio di questa. Schmitt è infatti critico verso l'attribuzione al presidente del potere di emanare decreti con valore di legge. La conclusione cui approda il giurista tedesco è che è necessario un nucleo minimo di norme costituzionali inviolabili, procedurali e sostanziali, e occorre mettere fuori legge tutte le forze po-

litiche che si propongano il sovvertimento dell'ordine costituzionale. Insomma: Schmitt parla di stato di eccezione solo nelle opere del periodo weimariano, per ragioni chiaramente legate al contesto politico e giuridico. Inoltre, dopo *Teologia politica* l'eccezione è considerata da Schmitt come fattispecie giuridica, non come spazio di esercizio di un potere costituente *extra ordinem*. Infine, in questa fase della sua riflessione lo stato di eccezione è preso in considerazione come male minore e come delicatissima necessità, da controllare e limitare, non certo da auspicare.

I primi anni Trenta vedono il definitivo e incontrovertibile abbandono, da parte di Schmitt, della prospettiva dello stato di eccezione come momento fondante di un nuovo ordinamento giuridico. Egli, spiegano Croce e Salvatore, si lascia per sempre alle spalle il decisionismo di *Teologia politica* e abbraccia una versione peculiare dell'istituzionalismo giuridico di Maurice Hauriou. Schmitt accoglie l'idea che ogni ordinamento giuridico sorga come convergenza su pratiche sociali proficue e opportune, da parte di individui che le usano per ordinare i loro reciproci rapporti. Tuttavia, il pluralismo giuridico istituzionalista non spiega, per Schmitt, come un certo ordinamento (quello statale) prevalga di fatto sugli altri, reprimendoli o marginalizzandoli. Inoltre, a suo parere occorre un intervento decisionistico di tutela di una normalità non più contrapposta all'eccezione, bensì all'*anormalità*: l'ordine va garantito proteggendo modelli sociali e criteri di normalità ampiamente diffusi dalle spinte centripete di sistemi e pratiche alternative. Il diritto svolge la sua funzione di conservare la stabilità selezionando alcune forme di vita e tutelando a preferenza di tutte le altre, per mezzo di garanzie costituzionali, che emarginano e reprimono opzioni di ordine alternativo. La normalità, però, non è creata dall'instaurazione di un ordine costituzionale, ma ne è soltanto protetta.

I tre capitoli finali, come si è detto, sono intesi a mostrare come gli esiti delle emergenze possano essere ben diversi dalla degenerazione eccezionalista. Croce e Salvatore espongono la posizione neoschmittiana di Adrian Vermeule, per il quale un'eccessiva tolleranza del pluralismo conduce a esiti di egoismo individualista e libertà sfrenate e, in ultima istanza, alla dissoluzione della comunità politica. In tempi di crisi, dunque, occorre che la Costituzione sia interpretata come la sede di un nucleo di valori stabili e definiti, per attuare i quali occorrono un esecutivo forte e un uso conforme del diritto amministrativo. Per esempio,

l'emergenza pandemica chiama a negare il diritto di rifiutare la vaccinazione, come pura rivendicazione egoistica da subordinare al valore superiore del bene comune. Croce e Salvatore individuano proprio in queste affermazioni la spia della realtà dell'eccezione: questa non è determinata dalla necessità di gestire un'emergenza, bensì dal fatto che il governo dell'emergenza sconfini in aspetti con questa irrelati, al fine di tutelare il bene comune e un nucleo di valori sottratti al confronto politico e alla determinazione dei cittadini. Tuttavia, se ciò avvenga o meno sarà interamente determinato dalle specificità del contesto e da numerosissimi fattori, anche difficili o impossibili da anticipare. Pertanto, se ci si chiede se la situazione emergenziale attuale rischia di vedere l'insorgere del paventato stato di eccezione, la risposta per gli autori non può che essere provvisoria: *per il momento* non si assiste alla ristrutturazione, intenzionale e duratura, di forme di vita e strutture costituzionali, ma non si può escludere a priori che tale ristrutturazione avvenga in un secondo momento. Occorre però – Schmitt lo comprese bene – che agiscano in tal senso forze organizzate, interessate a tale definitivo mutamento e capaci di ottenerlo concretamente. In assenza di queste, l'emergenza da sola non può spontaneamente tramutarsi in eccezione.

Croce e Salvatore proseguono mostrando come non soltanto l'emergenza non diventi necessariamente eccezione, ma essa non può neppure essere intesa al singolare, nel senso che occorre differenziare accuratamente tra tipi di situazioni emergenziali. Per esempio, il modello della crisi di sicurezza nazionale, applicabile ai casi del terrorismo e della guerra, non può applicarsi all'analisi dell'emergenza pandemica: il primo caso presuppone uno stretto controllo della diffusione delle informazioni da parte dei governi, mentre il secondo richiede un'ampia circolazione di queste tra numerosi attori e anche presso l'opinione pubblica. Inoltre, uno studio di Tom Ginsburg e Mila Versteeg mostra come, a differenza dell'emergenza terroristica, quella pandemica non ha affatto visto, a livello mondiale, un'espansione incontrollata dei poteri degli esecutivi. Invece – almeno nelle democrazie liberali – gli organi legislativi e giudiziari sono stati costantemente coinvolti nel controllo delle attività governative e nell'indirizzare la risposta alla pandemia. Ancora una volta, l'uso dell'"ipostasi eccezionalista", ossia l'applicazione indiscriminata «[de]l generale, o meglio generico, concetto di stato di eccezione si rivela del tutto inadatto».

Nel capitolo conclusivo gli autori precisano che il loro intento non è di negare la funzione positiva dell'allarme lanciato da intellettuali critici nei confronti di misure emergenziali irrispettose delle procedure costituzionali. Tale allarme, sostengono, può aver effettivamente alzato la soglia di sorveglianza della popolazione nei confronti di derive autoritarie. Tuttavia,

L'emergenza non è una sperimentazione sociale su larga scala [...]. Si tratta piuttosto di un momento di crisi che si offre a modalità di gestione più o meno capaci di rivivificare le istituzioni politiche, mettendone in concreto alla prova qualità ed efficienza. È tempo quindi di prendere congedo dal concetto e dalla prassi – oltretutto dalla retorica – dello stato di eccezione [...].

*Cos'è lo stato di eccezione* offre un contributo d'indubbia importanza nel privare i corifei della dottrina eccezionalista del sostegno dell'opera schmittiana. L'esegesi rigorosa di Croce e Salvatore espone impietosamente la sciatteria interpretativa di molti, suggestionati dalle formule ambigue di un maestro della provocazione intellettuale ma incapaci anche solo di ripercorrerne adeguatamente l'itinerario bibliografico, per non dire di agganciare l'interpretazione al contesto storico. Questo scopo del volume è pienamente e brillantemente conseguito. Non è invece un obiettivo degli autori vagliare la tenuta della teoria schmittiana della sovranità; sarebbe interessante, però, spiegare quella che sembra un'importante ambiguità al suo interno. Il sovrano di Schmitt può essere visto sia come detentore di un potere costituente *extra ordinem* (nella misura in cui crea con la sua decisione un nuovo ordinamento giuridico) sia come agente di trasformazione la cui azione presuppone l'esistenza di un ordinamento giuridico in vigore (in quanto necessita di un apparato amministrativo funzionante per rendere effettivo il nuovo ordine da lui creato). Pur stabilendo una nuova "catena di comando", nella misura in cui si appoggia a organi preesistenti (che presuppongono un'organizzazione statale) il sovrano utilizza parti importanti del vecchio ordinamento, costituendo una «nuova normalità entro il vecchio Stato» (p. 85); a meno che non si sostenga la tesi, poco plausibile, per cui le norme che costituiscono tali organi e ne disciplinano l'operato non siano giuridiche. Insomma: Schmitt sembra oscillare tra l'idea per cui il potere sovrano genera con la sua sola decisione un nuovo ordinamento, dando

luogo a una *rivoluzione giuridica*, e quella per cui esso è un potere *de facto* che provoca cambiamenti *de iure* anche radicali, ma senza nessuna interruzione dell'ordinamento già vigente. L'opzione "rivoluzionaria" avvicina Schmitt a Kelsen molto più di quanto si potrebbe supporre. Entrambi gli autori considerano l'ordinamento come una struttura gerarchicamente ordinata che necessita di una base: nel caso kelseniano, tale base è una norma ed è un presupposto teorico; in quello schmittiano, la base è una decisione concreta. La visione "continuista", invece, equivale a riconoscere che il sovrano può agire al di fuori della Costituzione vigente e instaurarne una nuova, ma trasformando il vecchio ordinamento, non creandone dal nulla uno nuovo<sup>2</sup>.

Un'altra ambiguità, che riaffiora in più punti, è quella tra l'impatto delle ripetute emergenze sulle forme di pensiero e di relazione diffuse e il loro effetto sulle strutture costituzionali in senso stretto. I sostenitori delle interpretazioni eccezionaliste sembrano riferirsi soprattutto al primo, come indizio o presagio che, prima o poi, si verificherà anche il secondo (cambiando, di fatto e di diritto, la forma di stato). Essi, però, potrebbero anche sostenere che una trasformazione pervasiva del nostro pensiero e della nostra socialità renda superfluo modificare formalmente le strutture costituzionali: il potere di controllo che lo stato di eccezione garantirebbe ai governi si esplicherebbe all'interno di forme costituzionali apparentemente inalterate.

Un secondo scopo del lavoro è quello di ricavare dal percorso intellettuale di Schmitt qualche lezione utile alla lettura del nostro presente e alternativa a quella, fallace, dell'eccezionalismo. Anche quest'obiettivo è raggiunto, ma rimane il dubbio che gli esiti possano risultare utili soltanto a quanti già fossero scettici nei confronti della lettura eccezionalista delle emergenze attuali. L'invito degli autori a distinguere accuratamente tra emergenze diverse e, al contempo, a vagliare costantemente le misure governative adottate, a identificare gli interessi delle forze in

---

<sup>2</sup> L'ipotesi continuista, per la quale non si può individuare un vero potere costituente del tutto *extra ordinem*, che dà inizio a un ordinamento giuridico nuovo interrompendo bruscamente quello precedente, è tutt'altro che peregrina: essa, infatti, potrebbe applicarsi alla fase costituente italiana che ha avuto inizio con il decreto legge luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944. Devo a Giorgio Pino quest'osservazione.

campo, a verificare quali mutamenti sociali e costituzionali siano effettivamente portati a termine, non può certo fare presa su chi sostiene che una Grande Trasformazione delle società umane sia in atto. La popolarità di questa tesi è dovuta proprio al fatto che essa non è soggetta a essere verificata, o falsificata. Il momento del confronto con la realtà non giunge mai, poiché l'immaginario percorso delle ripetute emergenze, che dovrebbe risultare nello stravolgimento in senso antidemocratico e illiberale delle nostre società, non ha un termine. La profezia è efficace proprio perché non si pone una scadenza.

Del resto, coloro che abbracciano il suddetto schema interpretativo non confrontano affatto le loro tesi più definite – come quella della presunta assuefazione sociale a forme sempre più invasive di controllo – con le evidenze scientifiche (sociologiche, psicologiche, ecc.). Né indicano mai con chiarezza *chi* sta tramando per trasformare le emergenze in uno stato di eccezione permanente e plasmare una nuova realtà sociale. A parte il fatto che non si specifica mai in che senso staremmo vivendo una “sperimentazione sociale” (quali sono le ipotesi da testare? Questi esperimenti sono davvero ripetibili?), comunque ogni sperimentazione presuppone sperimentatori: chi sarebbero esattamente costoro? Termini come “sperimentazione” sono chiaramente utilizzati in maniera impropria, per il loro potenziale simbolico, evocativo della terrificante prospettiva di essere, a nostra insaputa, cavie in un laboratorio. La tesi eccezionalista sembra appoggiarsi, in realtà, sulla fallace assunzione di un'intenzionalità retrostante, di un progetto di lungo termine che *deve* spiegare il succedersi di crisi ed emergenze e delle relative risposte istituzionali<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Inoltre, è assai raro che gli adepti dell'eccezionalismo si dedichino a vagliare se le misure adottate siano effettivamente proporzionate alla minaccia. Nel caso della pandemia del Covid-19, per esempio, molti di loro hanno incredibilmente frainteso quale fosse la minaccia stessa: non quella, direttamente mortale, di un virus che, per fortuna, uccide solo una piccola percentuale di coloro che infetta, ma quella, catastrofica, del collasso dei sistemi sanitari provocato dal rapidissimo diffondersi del contagio. È chiaro che, se non si è in grado d'identificare il pericolo, non si può valutare l'adeguatezza delle misure intese a sventarlo.